



LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Stazione di Volpiano

OGGETTO.-	Decreto legislativo 29 Settembre 2013 nr. 121 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 Ottobre 2010 nr. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".
-----------	--

Come è noto l'art.6 comma 2 del DLgs di cui in oggetto, entrato in vigore il 05.11.2013, dispone entro 18 (diciotto) mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:-

- a) I soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della Salute, di cui all'art.6 comma 2, del DLgs 26.10.2010 nr.204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del Nulla Osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'art.35, settimo comma, del Regio Decreto 18.06.1931, nr.773, salvo che non sia stato già prodotto nei 6(sei) anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorso i 18 (diciotto) mesi, è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'Ufficio di P.S. competente.

Alla luce delle novellate disposizioni di legge, i soggetti detentori di armi, se sprovvisti di porto d'armi in corso di validità, sono tenuti a produrre "IL PRESCRITTO CERTIFICATO MEDICO AI COMMISSARIATI DI P.S. E AI COMANDI STAZIONE CARABINIERI OVE SONO DENUNCIATE LE ARMI ENTRO IL 05.05.2015, QUALE TERMINE PERENTORIO PREVISTO DALLA LEGGE" e detto certificato dovrà essere custodito agli atti di ciascuno Ufficio. "NEL CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA PRESCRITTA CERTIFICAZIONE MEDICA, QUEST'AMMINISTRAZIONE PROCEDERÀ ALLA DIFFIDA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI INADEMPIENTI E QUALORA PERDURI L'INOTTEMPERANZA A DETTO ONERE NONOSTANTE L'INTERVENUTA DIFFIDA, IL PREFETTO ADOTTERÀ IL PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DETENZIONE ARMI E MUNIZIONI EX ART.39 T.U.L.P.S. NEI CONFRONTI DEGLI STESSI.

Per completezza espositiva si evidenzia che i detentori di armi, una volta esaurita la descritta "FASE DI VERIFICA", ovvero successivamente al 05.05.2015, saranno tenuti alla presentazione della certificazione medica ogni 6 (sei) anni, qualora detengono armi senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi così come disposto dall'art.38 citato T.U.